

Legge regionale 26 aprile 1974 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

Art. 7

In base alle domande presentate ai sensi del presente Capo, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, approva il piano di ripartizione dei fondi iscritti in bilancio.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore alle finanze.